

Regolamento di disciplina scuola secondaria

(D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria – prot. 3602
del 31 luglio 2008 modificato dal D.P.R. n. 134 dell'8 agosto 2025)

AGGIORNATO SECONDO LE PREVISIONI DEL DPR 134 08 AGOSTO 2025

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CDI DEL 20 OTTOBRE 2025

Premessa

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, di crescita e svolge la sua funzione formativa congiuntamente a quella educativa della famiglia.

E' di fondamentale importanza che scuola e famiglia si confrontino e convergano sulla corresponsabilità educativa nei confronti dei ragazzi.

Compiti della scuola e della famiglia

a. Compito dei genitori NELLA SCUOLA è di condividere le coordinate educative e di supportare i docenti nella loro realizzazione.

Dovere dei genitori NELLA FAMIGLIA, sancito dalla Costituzione (art. 30), è quello di educare i propri figli alle regole della convivenza civile.

b. Compito preminente della scuola è formare attraverso la trasmissione dei saperi e di educare alla condivisione delle esperienze: l'empatia, l'autocontrollo, la disponibilità verso gli altri, la comunicazione adeguata dei propri vissuti emotivi, il rispetto, sono tutte competenze sociali che consentono di instaurare e mantenere relazioni positive e soddisfacenti.

Pertanto, l'obiettivo di una sanzione è sempre quello di educare, non punire.

Un sistema educativo si rivela inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante sanzionatorio, mentre offre un'opportunità di crescita concreta se favorisce l'incremento degli atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale.

Art. 1 – Diritti e doveri degli studenti

1.1 Diritti degli studenti

- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- Il monte orario complessivo pomeridiano da dedicare allo studio e ai compiti scritti non dovrà superare le tre ore. Alla settimana non potranno essere superate le cinque prove di verifica e al giorno due (nel caso in cui una sia pratica).

1.2 Doveri degli studenti

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Gli alunni devono annotare correttamente i compiti sul diario secondo le indicazioni degli insegnanti ed eseguirli con ordine, cura e puntualità; in caso di assenza sarà cura di ciascun genitore controllare il registro elettronico nella sezione “Compiti assegnati”.

- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi del regolamento.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 2 – Istruttoria, Contestazione degli addebiti e Contraddittorio

a. La responsabilità disciplinare è personale.

b. Istruttoria. L'Istituzione Scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti: docente di classe, coordinatore di plesso, collaboratore del Dirigente Scolastico, Dirigente Scolastico) si attiverà per conoscere l'effettivo svilgersi dei fatti, durante una raccolta di informazioni, che dovrà essere debitamente verbalizzata.

c. Contestazione degli addebiti. L'eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito dovrà essere comunicata telefonicamente o per iscritto alla famiglia alla fine dell'istruttoria.

d. Contraddittorio. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

e. Le sanzioni disciplinari, previste nel successivo art. 7 - Natura e classificazione delle sanzioni, dal numero S1 al numero S6, possono essere considerate interventi educativi di pertinenza del docente di classe e immediatamente applicabili in deroga ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 3 – Gradualità della sanzione

Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi, anche se reiterate.

b. Le sanzioni da S7 a S8 che prevedono l'allontanamento dalle lezioni da 3 a 5 giorni vengono svolte in strutture convenzionate o a scuola e prevedono attività di educazione alla Cittadinanza a favore della comunità scolastica (es. aiuto ai collaboratori scolastici nella pulizia degli spazi scolastici dopo l'intervallo e/o dopo il termine delle lezioni; riordino delle aule speciali; attività di studio/ricerca a favore della comunità scolastica su questioni particolari; preparazione di materiale da utilizzare nell'ambito del sostegno o dell'intercultura; ecc.).

Art. 4 – Disciplina (adeguamento al DPR 8 agosto 2025, n. 134)

- 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti e le procedure, conformemente ai criteri di proporzionalità, gradualità e finalità educativa fissati dal DPR 8 agosto 2025, n. 134.**
- 2. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, ove possibile, alla riparazione del danno.**
- 3. La responsabilità disciplinare è personale: nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.**
- 4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate e ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, prevedono un’attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento o attività di educazione alla cittadinanza a favore della comunità scolastica.**
- 5. Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni sono graduabili come segue e devono essere motivate e verbalizzate:**
 - a) ALLONTANAMENTO BREVE (fino a 2 giorni): deliberato dal Consiglio di classe; si accompagna all’assegnazione, da parte del Consiglio di classe, di un’attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento, da svolgersi presso l’istituzione scolastica;**
 - b) ALLONTANAMENTO MEDIO (da 3 a 15 giorni): deliberato dal Consiglio di classe; si accompagna all’assegnazione di attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all’orario scolastico relativo ai giorni deliberati; dette attività sono inserite nel PTOF e svolte preferibilmente presso strutture ospitanti convenzionate; qualora tali strutture non siano disponibili, le attività sono svolte a favore della comunità scolastica;**
 - c) ALLONTANAMENTO SUPERIORE A 15 GIORNI: deliberato dal Consiglio di Istituto, su proposta motivata del Consiglio di classe, nei casi di particolare gravità; la scuola promuove percorsi di recupero in coordinamento con famiglia e servizi.**
- 6. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva/solidale assegnate è valutato dal Consiglio di classe ai fini del voto di comportamento.**

Art. 5 – Pertinenza della sanzione

Le sanzioni vengono applicate in relazione a comportamenti non conformi al Regolamento avvenuti nell’ambiente scolastico, la cui causa può dipendere da diversi fattori.

Art. 6 – Efficacia della sanzione

- a. I provvedimenti di **allontanamento** dalle lezioni incidono sulla valutazione del comportamento nel quadri mestre di riferimento.**

- b. Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadri mestre di riferimento.
- c. Qualora l'alunno a seguito del provvedimento disciplinare da S1 a S6, abbia modificato il proprio agire, si potrà ritenere superata la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto sul comportamento.
- d. In ogni caso, la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 7 – Natura e classificazione delle sanzioni

S0. Obbligo di risarcimento e/o riparazione del danno.

S1. Richiamo verbale.

S2. Riflessione individuale con il docente.

S3. Consegnare/compito da svolgere in classe.

S4. Consegnare/compito da svolgere a casa.

S5. Ammonizione scritta sul diario.

S6. Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul libretto personale, firmata dal docente.

S7. ALLONTANAMENTO BREVE (fino a 2 giorni) — accompagnato da attività di approfondimento in istituto; le attività, deliberate volta a volta dal C.d.C., è previsto siano realizzate sempre a scuola e da docenti specificamente “incaricati”

S8. ALLONTANAMENTO MEDIO (3–15 giorni) — accompagnato da attività di cittadinanza attiva e solidale inserite nel PTOF e svolte presso strutture convenzionate o, in mancanza, a favore della comunità scolastica (Es.: Sistemazione libri della biblioteca, riordino aree interne e/o esterne; aiuto ai collaboratori scolastici nella pulizia degli spazi scolastici dopo l'intervallo e/o dopo il termine delle lezioni; riordino delle aule speciali; attività di studio/ricerca a favore della comunità scolastica su questioni particolari; preparazione di materiale da utilizzare nell'ambito del sostegno o dell' intercultura).

S9. ALLONTANAMENTO SUPERIORE A 15 GIORNI — deliberato dal Consiglio di Istituto per infrazioni gravi; accompagnato da percorsi di recupero e coordinamento con i servizi territoriali.

S10. Allontanamento fino al termine delle lezioni/anno scolastico.

S11. Esclusione dallo scrutinio finale / non ammissione all'Esame di Stato (sanzione estrema, competenza del Consiglio di Istituto).

Art. 8: corrispondenza mancanze-sanzioni

MANCANZA	SANZIONI				SANZIONI AGGIUNTIVE ALL'AMMONIZIONE SCRITTA
	S1-S6	S1-S8	S8-S9	S8-S12	
M0. Disturbo durante le lezioni e gli spostamenti tra le aule; schiamazzi durante il tempo mensa e le uscite didattiche.					
M1. Ritardi ripetuti o ripetute assenze non giustificati.					
M2. Mancanza del diario o materiale occorrente.					
M3. Non rispetto o non esecuzione delle consegne a casa o a scuola.					
M4. Omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa.					
M5. Uscita o permanenza ingiustificata fuori dall'aula.					
M6. Uso durante le lezioni di cellulari, giochi elettronici e oggetti non pertinenti con l'attività didattica.					Ritiro degli oggetti e restituzione alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
M7. Falsificazione di voti o del contenuto di comunicazioni.					Allontanamento temporaneo dalle lezioni
M8. Furti o gravi danneggiamenti alle strutture, agli arredi e a ogni tipo di materiale o strumentazione della scuola, del personale e dei compagni.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dalle lezioni.
M9. Introduzione all'interno della scuola di materiali e oggetti pericolosi.					Violazione della sicurezza e incolumità per sé e per gli altri. Allontanamento temporaneo dalle lezioni
M10. Giochi e comportamenti aggressivi e pericolosi.					
M11. Linguaggio volgare, irriguardoso e offensivo, nei confronti dei compagni e del personale della scuola.					
M12. Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri ² .					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dalle

M13. Contraffazione di documenti ufficiali mediante falsificazione di firme dei docenti e dei genitori					
M14. Uso improprio di nomi, numeri telefonici, indirizzi, notizie personali, video, foto e riproduzioni di firme dei docenti o del dirigente scolastico, in netta violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui Social Network e sulle chat di gruppo.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dalle lezioni
M15. Ingurria, offesa, presa in giro nei confronti del personale docente e non docente, reati perseguitibili penalmente se lo studente ha 14 anni di età.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
M16. Reati e compromissione dell'incolumità delle persone.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
M17. Violenze reiterate.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9 – Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni

Sanzioni	Docenti di classe	Docenti di classe + D.S.	Consiglio di Classe al completo	Consiglio di Istituto
S0. Obbligo di risarcimento e/o riparazione del danno.				
S1. Richiamo verbale.				
S2. Riflessione individuale con il docente.				
S3. Consegnare/compito da svolgere in classe.				
S4. Consegnare/compito da svolgere a casa.				
S5. Ammonizione scritta sul diario.				
S6. Ammonizione scritta sul registro di classe				
S7. ALLONTANAMENTO BREVE (fino a 2 giorni)				
S8. ALLONTANAMENTO MEDIO (3–15 giorni)				
S9. ALLONTANAMENTO SUPERIORE A 15 GIORNI				
S10. Allontanamento fino al termine delle lezioni/anno scolastico.				
S11. Esclusione dallo scrutinio finale / non ammissione all’Esame di Stato (sanzione estrema, competenza del Consiglio di Istituto				

9.1 Il Consiglio di Classe, compresa la componente genitori, è convocato dal Dirigente Scolastico sulla base della mancanza rilevata o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe.

9.2. - Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.

Art. 10 – Modalità di irrogazione delle sanzioni e attività collegate

10.1 - Prima dell'irrogazione di ogni sanzione lo studente ha il diritto di essere sentito: verbalmente per le sanzioni S1–S6; verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori per le sanzioni S7 e successive.

10.2 - L'allontanamento dalle lezioni è comunicato per iscritto ai genitori con indicazione delle motivazioni, delle modalità, delle date e dell'eventuale attività assegnata.

10.3 - Attività per i periodi di allontanamento:

a) Per S7 (fino a 2 giorni): il Consiglio di classe delibera attività di approfondimento didattico/educativo da svolgersi presso l'istituzione scolastica; i docenti incaricati sono individuati dal Consiglio di classe.

b) Per S8 (3–15 giorni): il Consiglio di classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale, inserite nel PTOF e svolte presso strutture ospitanti convenzionate; in mancanza di tali strutture, le attività sono svolte a favore della comunità scolastica.

10.4 - Il mancato svolgimento delle attività assegnate potrà essere valutato dal Consiglio di classe ai fini del voto di comportamento.

Art. 11 – Ricorsi

11.1 - Contro le sanzioni disciplinari (di norma a partire da S7) è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'Organo di Garanzia costituito nell'Istituzione Scolastica.

11.2 - L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

11.3 L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 12 – Organo di Garanzia (Composizione per Istituto Comprensivo)

Per l'Istituto Comprensivo si prevede un Organo unico (opzione): 2 docenti, 2 genitori, 1 rappresentante degli studenti (per le competenze previste), il Dirigente Scolastico; il Regolamento deve specificare i casi di competenza di ciascun plesso.

ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI

1. 1. Si costituisce presso l'I.C. Casteggio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia.

1.2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

1.3. Le sue funzioni sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviare a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

1.4. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

2.1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto, tra i suoi componenti;
- due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto, tra i suoi componenti.

Sono inoltre nominati quattro membri supplenti (due docenti, due genitori), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).

2.2. L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni, fatta salva la designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo stesso, in caso di decadenza di alcuni dei membri. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto.

2.3. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta ne' assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui siano coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno o insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.

2.4. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta ne' assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

2.5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

2.6. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

3.1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

3.2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organodì Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

3.3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa ne' servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

3.4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3.5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

3.6. L'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

3.7. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'art.1 comma 2 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.

3.8. L'organo si riunisce con almeno la metà dei membri.

Art. 4 – Disciplina (adeguamento al DPR 8 agosto 2025, n. 134), *ut supra*

ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

5.1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato, trattandosi di alunni minorenni, da uno dei genitori, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

5.2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

5.3. Al ricevimento del ricorso, il Presidente ne informa le persone coinvolte.

5.3. Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

5.4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell’organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

5.5. Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia.

5.6. L’organo si riunisce entro i tempi previsti e convoca per una testimonianza, in presenza dei genitori, l’alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

5.7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta.

5.8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.

5.9. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività socialmente utile, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra il Dirigente scolastico, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.

(Si trascrive la parziale modifica Art. 9 – punto S6.)

Come da Delibera n. 4 del 29 giugno 2023 del Consiglio di Istituto

Approvazione modifiche/integrazioni al regolamento di disciplina

Viene stabilito un numero massimo di note disciplinari assegnate ai ragazzi della Scuola secondaria senza che queste note abbiano un seguito.

Nello specifico a seguito di tre note disciplinari verrà preso dal Consiglio di classe il provvedimento di sospensione di un giorno con allontanamento dalle lezioni (S7).

Nel caso del raggiungimento di cinque note disciplinari la sospensione prevista sarà di due giorni con allontanamento dalle lezioni (S7).

L’allontanamento dalle lezioni, può comprendere, per lo studente, l’esclusione da uscite didattiche e/o da attività extrascolastiche a discrezione del Consiglio di classe.